

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 25793 Anno 2020**

**Presidente: CASA FILIPPO**

**Relatore: CAPPUCCIO DANIELE**

**Data Udiienza: 25/06/2020**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

DI GAETANO GIOVANNI nato a PASTORANO il 02/10/1960

avverso l'ordinanza del 31/01/2020 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 31 gennaio 2020 il Tribunale del riesame di Napoli, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a Giovanni Di Gaetano la misura cautelare della custodia in carcere, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari ~~in carcere~~, in relazione al reato di omicidio pluriaggravato. h

2. Il fatto in contestazione risale al 29 ottobre 1992, giorno in cui un commando, del quale facevano parte Domenico Buonamano, Giovanni Di Gaetano ed il *killer* Sebastiano Panaro, uccise, su mandato di Walter Schiavone ed Antonio Abbate e giovandosi della collaborazione di Giuseppe Misso e Giovanni Caruso, il giovane Michele Borriello e ferì Giuseppe Albano, il quale riportò danni che lo resero paraplegico.

L'omicidio di Borriello costituì la reazione, interna al *clan* dei cc.dd. «casalesi», al suo comportamento criminale, ritenuto poco ortodosso e non funzionale agli interessi dell'organizzazione.

Giovanni Di Gaetano, detenuto da oltre un ventennio perché ritenuto responsabile di altri omicidi e di delitti associativi, ha ammesso, nell'interrogatorio dell'11 luglio 2017, reso a seguito di sua specifica richiesta del 5 maggio 2017, di avere partecipato all'agguato e confermato la responsabilità di Antonio Abbate, Domenico Buonamano, Giuseppe Misso.

Pacifica la ricorrenza del quadro indiziario, il Tribunale del riesame ha ritenuto che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, operante in ragione della contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 416-*bis*.1 cod. pen., sia superata, nei confronti di Di Gaetano, solo dal disturbo psichico che ne ha determinato il ricovero, in regime di arresti domiciliari, presso una struttura sanitaria dedicata.

Ha rilevato, al riguardo, che la persistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa è dimostrata dalla negativa personalità dell'indagato e dalla genesi e della modalità esecutive del delitto e non è scalfita dal decorso di un ampio lasso temporale dal fatto in contestazione né dalla sopravvenuta confessione, che il Tribunale del riesame interpreta in chiave opportunistica e non quale sintomo di autentica resipiscenza.

A quest'ultimo proposito, segnala che Di Gaetano, al pari del correo Buonamano, ha rivolto esplicite accuse solo nei confronti dei concorrenti che, in quanto *medio tempore* divenuti collaboratori di giustizia, non hanno nulla da temere dalle sue dichiarazioni, che appaiono, invece, connotate da palese

reticenza in merito al coinvolgimento dei partecipi ancora non giudicati, la cui impunità ha inteso, nella sostanza, preservare.

3. Giovanni Di Gaetano propone, con l'assistenza dell'avv. Carlo De Stavola, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame illegittimamente ritenuto l'attualità della sua pericolosità sociale trascurando che egli, ininterrottamente detenuto da circa ventuno anni, versa in condizioni di salute assai precarie dal punto di vista sia fisico che psichico, per come già riconosciuto dal Tribunale di sorveglianza che, per questa ragione, lo ha ammesso alla detenzione domiciliare.

Rileva, ulteriormente, che la spontaneità della confessione, intervenuta in un frangente in cui egli non era raggiunto da altrui provalazioni — fatta eccezione per quelle, assai risalenti, di Antonio Abbate — testimonia la positiva evoluzione della sua personalità e l'assenza di pericolo di recidiva e che l'incompletezza della sua narrazione è dovuta alla fisiologica frammentarietà dei ricorsi, peraltro acuita dalle sopravvenute patologie, e non ad intenzionale mendacio.

4. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. Il Tribunale del riesame, prendendo le mosse dalla duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura della custodia in carcere previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ritiene che la prima non sia stata superata, mentre, quanto alla seconda, prende atto della sopravvenuta sottoposizione dell'indagato agli arresti domiciliari presso una casa alloggio, giustificata dalle patologie fisiche e psichiche che lo affliggono.

Evidenzia che la persistente pericolosità sociale di Di Gaetano è attestata dalle allarmanti modalità del fatto, espressivo della volontà di mantenere l'egemonia camorristica sul territorio e della dedizione dell'indagato, già gravato da precedenti per gravissimi reati, tra cui alcuni omicidi e quello di associazione mafiosa, alla causa del gruppo malavitoso di appartenenza.

Ritiene che il pericolo di reiterazione della condotta criminosa sia concreto ed attuale a dispetto della durata della detenzione di Di Gaetano, del suo precario

stato di salute, dell'operata confessione e della chiamata in correità di Abbate, Misso e Buonamano.

Osserva, al riguardo, che il mendacio in ordine al coinvolgimento di ulteriori correi, e specificamente del *killer* Sebastiano Panaro, sia sintomatico della perdurante solidarietà al gruppo di appartenenza, che lo ha indotto, opportunisticamente, a circoscrivere la chiamata in correità a coloro che erano già stati condannati per quell'episodio (Abbate), che, già divenuti collaboratori di giustizia, avrebbero probabilmente ammesso la propria partecipazione (Misso, collaboratore sin dal 25 gennaio 2016 ed escusso, sull'omicidio di Borriello, appena nove giorni dopo Di Gaetano), ovvero che erano in procinto di rendere dichiarazioni sull'omicidio (Buonamano, simultaneamente al quale, il 5 maggio 2017, egli aveva chiesto di rendere dichiarazioni sul fatto di sangue).

L'ordinanza, dunque, individua plurimi elementi significativi per ritenere non superata la presunzione di legge: oltre alla gravità della condotta contestata, la consumazione di delitti sia precedenti che successivi all'omicidio, la partecipazione al *clan* dei casalesi, la confessione resa in ordine al delitto oggetto del procedimento con la precisa intenzione di mentire sulla responsabilità dei correi, ad eccezione di coloro che avevano collaborato con la giustizia.

3. La coerenza logica delle argomentazioni utilizzate dal Tribunale del riesame non appare scalfita dalle contrarie obiezioni difensive, che fanno leva sulla durata detenzione di Di Gaetano, sulla spontaneità della sua confessione, intervenuta in un frangente in cui egli non era raggiunto da un grave quadro indiziario, nonché sulle sue condizioni di salute fisica e psichica, tanto precarie da indurre il Tribunale di sorveglianza ad ammetterlo alla detenzione domiciliare.

Il ricorrente, invero, trascura che le richiamate presunzioni possono essere superate solo qualora vengano accertati elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure.

Tali presunzioni operano anche se il tempo trascorso dal delitto è assai ampio, come nel caso di specie, anche se il giudice deve tenere conto di questo fattore nella sua valutazione.

Le considerazioni svolte dal ricorrente attengono a circostanze che, pur obiettivamente sussistenti, non valgono a contraddire il ragionamento seguito dai giudici della cautela, i quali hanno ancorato la prova della sua concreta ed attuale pericolosità sociale ad elementi di assoluta solidità, coniugando i riferimenti, più datati, alla storia criminale dell'indagato con quelli afferenti alle più recenti condotte, all'interno di un quadro complessivo che lo individua quale

g  
n  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

soggetto portatore di persistente propensione al delitto e non reca traccia di una effettiva e positiva evoluzione della sua personalità.

In definitiva, la motivazione del provvedimento impugnato non appare affatto irrazionale nel ritenere non superata la presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nonostante il tempo trascorso dai fatti: l'enucleazione della strategia processuale recente, diretta ad accusare i collaboratori di giustizia ed a tenere indenni i corresponsabili ancora appartenenti al *clan*, ha, infatti, consentito al Tribunale di vincere ogni eventuale perplessità in ordine alla concretezza e all'attualità delle esigenze cautelari; ciò, in quanto la mancanza di informazioni su una possibile rottura dei legami con la criminalità organizzata da parte di Di Gaetano è stata apprezzata in combinazione con la condotta positiva ed eloquente, da lui serbata, di vicinanza alla compagine camorristica ed alla logica del gruppo che permea i partecipi.

4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Di Gaetano al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 25/06/2020.